

Oggetto: COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA (CE) – Cod. Fiscale 00287060610 – Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 19/01/2018: Aggiornamento dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD) in forma semplificata – Atto di ricognizione art. 10, comma 1, della Legge Regionale Campania n. 1/2014 e s.m.i..

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Comune di San Marco Evangelista è dotato dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD) vigente, approvato con visto di conformità regionale, Deliberazione Regionale n. 3090 del 31/10/2003;

che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 114/98 i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale sono fissati con legge regionale;

che la L.R. della Campania 09.01.2014, n. 1, in vigore dal 11.01.2014, integrata dall'art. 12 della L.R. 25.02.2014, n. 10:

- ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, in virtù delle competenze conferite alle regioni in materia di commercio, ai sensi delle potestà legislative previste dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
- all'art. 10 prevede che i Comuni hanno l'obbligo di dotarsi di uno specifico strumento d'intervento per l'apparato distributivo che costituisce strumento integrato agli strumenti di pianificazione comunale;

che a mezzo di Decreto Dirigenziale n. 673 del 08/08/2014 è stata approvata la Circolare recante le indicazioni per l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014;

che successivamente, a mezzo del Decreto Dirigenziale del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività produttive della Giunta Regionale della Campania n. 997 del 30.10.2014 è stata approvata la Circolare recante, fra l'altro, le indicazioni per l'aggiornamento, in forma semplificata, dello strumento d'intervento per l'apparato distributivo alla legge regionale n. 1/2014;

che tale aggiornamento del SIAD in forma semplificata può essere effettuato previa delibera della Giunta Municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione. Tale aggiornamento del SIAD in forma semplificata soddisfa gli obblighi a carico dei comuni stabiliti all'art. 10, comma 1, della L.R. 1/2014, alle seguenti condizioni:

- a) che la delibera non innovi le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;
- b) che la delibera recepisca le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale;
- c) che, per le parti del SIAD ormai inefficaci, la delibera effettui il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie precedentemente illustrate in premessa;
- d) che il SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento sia vigente;
- e) che la delibera precisi che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali;

che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività degli esercizi commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

che la ricognizione, per quanto afferisce all'attuale numero delle autorizzazioni rilasciate, può esaurirsi nella specificazione che segue :

- Sono presenti ed operanti nel territorio comunale n. 1 grandi strutture di vendita, e precisamente autorizzate:  
con atto prot. n. 7467 in data 06/07/2004, alla Strada Provinciale 335 Km. 26,400 per mq. 3500 di superficie di vendita;
- Sono presenti ed operanti nel territorio comunale n. 1 esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, e precisamente autorizzate:  
con atto prot. Supro n. 9605 in data 20/04/2016, alla Strada Provinciale 335 Km. 26,400 per mq. 150 di superficie di vendita;
- Sono presenti ed operanti nel territorio comunale n. 4 medie strutture di vendita, e precisamente autorizzate:

con atto prot. n. 9259 in data 25/09/2001, alla Strada Provinciale 336 Km. 21,600 per mq. 1200 di superficie di vendita;

con atto prot. Supro n. 2463 in data 30/01/2016, alla Strada Provinciale 336 Km. 21,804 per mq. 1490 di superficie di vendita;

con atto prot. n. 10998 in data 18/10/2016, alla Strada Provinciale 335 Km. 26,400 per mq. 1480 di superficie di vendita;

con atto prot. n. 10999 in data 18/10/2016, alla Strada Provinciale 335 Km. 26,400 per mq. 1401 di superficie di vendita;

che, per l'efficacia dell'aggiornamento del SIAD in forma semplificata, risulta necessario l'invio della delibera avente pari oggetto al Dipartimento della programmazione e dello Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del Comune per l'inserimento nello stesso, ed al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 114/98 e la L.R. 1/2014 e s.m.i.;

**SI PROPONE DI DELIBERARE**

Di approvare la premessa narrativa in istruttoria, che, per espresso richiamo, qui si intende integralmente riportata;

Di prendere atto, ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale recata dalla L.R. 1/2014, della Circolare Regionale n. 373/2014, dai Decreti Dirigenziali n. 55/2014 e n. 295/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania e dai Decreti Dirigenziali n. 673/2014 e n. 997/2014 del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania, che:

a) sono prive di efficacia le parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo che stabiliscano:

1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;

2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;

3. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;

4. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;

5. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;

6. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;

b) i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 373 del 03/06/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

c) l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

d) le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;

e) l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

f) le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

g) l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;

h) l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;

i) gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;

j) l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle aree di sviluppo industriale (ASI) è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;

k) le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 373/2014;

l) la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;

m) la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività degli esercizi commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

n) la ricognizione, per quanto afferisce all'attuale numero delle autorizzazioni rilasciate, può esaurirsi nella specificazione che segue:

- Sono presenti ed operanti nel territorio comunale n. 1 grandi strutture di vendita, e precisamente autorizzate:  
con atto prot. n. 7467 in data 06/07/2004, alla Strada Provinciale 335 Km. 26,400 per mq. 3500 di superficie di vendita;
- Sono presenti ed operanti nel territorio comunale n. 1 esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, e precisamente autorizzate:  
con atto prot. Supro n. 9605 in data 20/04/2016, alla Strada Provinciale 335 Km. 26,400 per mq. 150 di superficie di vendita;
- Sono presenti ed operanti nel territorio comunale n. 4 medie strutture di vendita, e precisamente autorizzate:  
con atto prot. n. 9259 in data 25/09/2001, alla Strada Provinciale 336 Km. 21,600 per mq. 1200 di superficie di vendita;  
con atto prot. Supro n. 2463 in data 30/01/2016, alla Strada Provinciale 336 Km. 21,804 per mq. 1490 di superficie di vendita;  
con atto prot. n. 10998 in data 18/10/2016, alla Strada Provinciale 335 Km. 26,400 per mq. 1480 di superficie di vendita;  
con atto prot. n. 10999 in data 18/10/2016, alla Strada Provinciale 335 Km. 26,400 per mq. 1401 di superficie di vendita;

Disporre di:

- a) non innovare le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;
- b) recepire le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale;
- c) effettuare, per le parti dello SIAD divenute ormai inefficaci, il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie;
- d) dare atto che lo SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento è vigente;
- e) precisare che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali;

Di dare atto che l'aggiornamento dello SIAD a mezzo del presente atto di ricognizione soddisfa gli obblighi a carico dei comuni stabiliti all'art. 10, comma 1, della L.R. 1/2014;

Di incaricare il Responsabile dello SUAP di inviare il presente atto, per l'efficacia dell'aggiornamento del SIAD in forma semplificata, al Dipartimento della programmazione e dello Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del Comune per l'inserimento nello stesso, ed al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza.

Di dare atto inoltre che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa nè diminuzione di entrata, sicchè non è soggetta al parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d. Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'antescritta proposta di deliberazione sulla quale è stato reso il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000, allegato al presente atto;

Sentito il segretario nella funzione prevista dall'art. 97 comma 4 lett. A) T.U.E.L. n. 267/2000;

ritenuto di provvedere in conformità alla proposta;

ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano:

**DELIBERA**

Di approvare integralmente l'antescritta proposta di deliberazione.

Il Responsabile del SUAP

Dott. Alessandro Convertito